

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 221)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1976
(V. Stampato n. 466)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1976*

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663,
concernente integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà
nazionale in agricoltura; modifiche e integrazioni della legge
25 maggio 1970, n. 364

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, recante integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c) ».

Art. 3.

All'articolo 2, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro ».

All'articolo 2, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: « Inoltre verrà stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal Fondo e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è soppresso.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito con il seguente:

« Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria ».

Art. 5.

Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti, singoli od associati.

Decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 24 settembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una integrazione straordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

Art. 1.

La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, istituito con legge 25 maggio 1970, n. 364, è incrementata per l'anno 1976 di lire 50 miliardi, per far fronte alle maggiori esigenze conseguenti alle varie calamità naturali ed avversità atmosferiche susseguitesi nel corso dell'anno stesso.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO —
MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO